

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 185

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, MIOTTI CARLI AMALIA, FRANCESCHINI,
ROMANATO, TITOMANLIO VITTORIA, SAMMARTINO**

Presentata il 5 luglio 1963

Istituzione del ruolo permanente della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi negli ospedali e stabilimenti termali militari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra gli altri provvedimenti che il Parlamento ha approvato per favorire l'inserimento professionale dei privi della vista, attuando così insieme la legittima aspirazione al lavoro dei non vedenti e il preciso dettato della nostra Costituzione, sono la legge 15 giugno 1950, n. 376, e la legge 21 luglio 1961, n. 686, concernenti il collocamento obbligatorio dei ciechi diplomati massaggiatori e massofisioterapisti presso gli Ospedali, gli Istituti di cura e gli Stabilimenti termali dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili e militari dello Stato o da altri Enti pubblici. L'articolo 1 della legge n. 686 del 1961 stabilisce che detti ospedali e stabilimenti « sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato ».

Questo provvedimento venne incontro anche alle esigenze più volte manifestate dalla Direzione generale di sanità del Ministero della difesa, desiderosa di sopperire alle gravi deficienze del servizio sanitario determinate dalla carenza di personale specializzato. Senonché detto personale sanitario non poté essere assunto e la legge n. 686 del 1961 non è ancora applicabile, in quanto

negli ospedali militari esiste uno speciale ruolo organico transitorio e ad esaurimento, nel quale il numero di 33 posti inizialmente esistenti si è attualmente ridotto a pochissime unità senza possibilità di sostituzione.

Tale « ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari », istituito con regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento giuridico dell'Amministrazione dello Stato (tabella 66, allegato II), fu modificato con regio decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, recante provvedimenti vari riguardanti personale dell'Amministrazione della guerra, in « ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari », comprendente 33 posti espressamente conferiti ai ciechi; infine, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 18 gennaio 1947, n. 136 e con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 675 (« Modificazioni al ruolo transitorio dei massaggiatori e telefonisti ciechi di guerra »), vennero approvati gli organici per tale ruolo transitorio di gruppo C nella misura di posti 24 e 7 e venne disciplinata la progressione nella carriera esecutiva.

Al fine perciò di giungere all'applicazione della legge in favore dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, dalla quale l'Am-

ministrazione ospedaliera militare e gli Stabilimenti termali potranno trarre notevoli vantaggi, colmando l'attuale preoccupante carenza di personale specializzato, si propone la trasformazione del ruolo transitorio dei massaggiatori e telefonisti ciechi in ruolo permanente dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, comprendente un numero di posti adeguato sia alle necessità dell'organizzazione sanitaria militare sia alle possibilità di applicazione della legge n. 686 del 1961 sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, e secondo una regolamentazione della progressione di carriera del tutto conforme alla regolamentazione attualmente prevista per la

carriera esecutiva nell'ordinamento giuridico dell'Amministrazione dello Stato.

Viene naturalmente soppresso l'organico dei telefonisti ciechi, in seguito all'emanazione delle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 28 luglio 1960, n. 778, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

Certi che, in considerazione dei motivi brevemente esposti e del valore sociale, morale ed economico della legge che con questo provvedimento si intende applicare, la nostra proposta sarà approvata, siamo convinti di poter invocare un ulteriore atto di doverosa solidarietà verso una tanto benemerita categoria di cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo transitorio dei massaggiatori e telefonisti civili degli Ospedali e Stabilimenti termali militari riservato ai ciechi, istituito con regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e modificato con regio decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 136 e con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 675, è trasformato in ruolo permanente della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi degli Ospedali e Stabilimenti termali militari, in base al seguente organico:

Qualifica	Numero dei posti
Massaggiatore capo (coefficiente 229)	7
Primo massaggiatore (coefficiente 202)	10
Massaggiatore (coefficiente 180) . . .	16
	—
Totale . . .	33
	=

ART. 2.

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi sono iscritti nel ruolo secondo l'ordine determinato dalla data di assunzione in servizio; a parità di tale data la precedenza è stabilita dall'età.

L'inquadramento in ruolo dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso le Amministrazioni militari viene effettuato in base a quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 686, sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Le promozioni vengono conferite per anzianità congiunta al merito secondo le vigenti disposizioni per la corrispondente carriera del personale civile dello Stato e con il trattamento economico previsto dalle disposizioni medesime.